



Informativa sull'EUDR -

Per i fornitori che desiderano esportare legno e prodotti da esso derivanti nell'UE

Berlin, 10.06.2024

Version 2.1

Lo scorso 29.6.2023, è entrato in vigore il Regolamento europeo su deforestazione e degrado forestale (EUDR). Tale regolamento andrà a sostituire, a partire dal 30.12.2024, l'EU Timber Regulation (EUTR) e comporterà per tutti gli importatori nell'UE di legno o di prodotti da esso derivanti l'obbligo di applicare un sistema di dovuta diligenza prima dell'importazione. Gli importatori dovranno pertanto raccogliere informazioni e documentazione adeguatamente probanti che il legno e i prodotti da esso derivanti da loro trattati siano stati raccolti legalmente e possano essere definiti "a deforestazione zero", prima di introdurre detti prodotti sul mercato europeo. Il concetto di "deforestazione zero" implica che il legno provenga da lotti di terreno ove non vi sia stata deforestazione o degradazione forestale, così come definite dal Regolamento, sin dal 31.12.2020.

L'EUDR riguarda un'ampia gamma di prodotti, tra cui legno segato, prodotti a base di legno, carta e mobili. Il testo del Regolamento è disponibile [qui](#). L'ambito di applicazione dell'EUDR, inclusi tutti i prodotti interessati, è indicato nell'Allegato I in calce al Regolamento. I prodotti con licenze CITES o FLEGT sono anch'essi sottoposti all' EUDR.

In futuro, sarà necessario fornire agli importatori europei (per esempio ai propri clienti) le seguenti informazioni e documentazione affinché possano adempiere ai requisiti dell'EUDR:

1. Nome della specie vegetale (denominazione scientifica)
2. Paese di produzione
3. Geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti nei quali sono state prodotte le materie prime interessate
4. Data o periodo di produzione
5. Informazioni probanti secondo cui il legno e/o i prodotti da esso derivati son stati ottenuti legalmente;
6. Informazioni probanti secondo cui i prodotti interessati sono a deforestazione zero.

Si rimanda alle NOTE AGGIUNTIVE (pag. 2) per maggiori informazioni sui punti succitati.

Qualora le informazioni probanti richieste non siano complete, le merci non riceveranno dalle autorità doganali l'autorizzazione all'importazione nell'Unione Europea. Esiste pertanto il rischio di dover sostenere eventuali spese di sosta in dogana UE fino alla consegna delle informazioni richieste o quello di respingimento delle merci. Gli operatori rischiano inoltre conseguenze legali.

L'EUDR si applica a tutto il legno raccolto e ai prodotti da esso derivanti a partire dal 29.6.2023 e immessi sul mercato dell'Unione Europea a partire dal 30.12.2024. È importante quindi iniziare a raccogliere le informazioni richieste fin d'ora. In mancanza di esse non sarà più possibile esportare dall'Unione Europea prodotti derivanti dalla materia prima legno a partire dal 30.12.2024.

Un'eccezione è quella costituita dai prodotti derivanti dal legno realizzati a partire dal 29.6.2023 e consegnati nell'Unione Europea prima del 30.12.2024. Relativamente a tali prodotti, gli importatori devono applicare l'EUTR e verificare che il legno sia stato ottenuto legalmente. Tuttavia, qualora detti prodotti (o i prodotti derivanti dal legno con essi realizzati) fossero commercializzati nei Paesi dell'Unione Europea o da questi esportati dopo il 30.12.2024, gli importatori e i loro clienti necessiteranno delle informazioni e la documentazione sopraindicata.

E' pertanto utile che tutti gli esportatori informino i propri fornitori di legname del nuovo regolamento e inviino loro il presente documento. Questo è l'unico modo per mettere in condizione gli operatori di fornire le necessarie informazioni in tempo.

Note aggiuntive sulle informazioni e documentazione che gli importatori nell'Unione Europea dovranno fornire in futuro per adeguarsi ai requisiti dell'EUDR:

1. Nome della specie (denominazione scientifica)

Sono richieste le denominazioni scientifiche (ove possibile) di tutte le specie contenute nel prodotto. Il solo genere (es. *Pinus* spp. o *Eucalyptus* spp.) non è sufficiente! Vanno indicati sia il genere sia la specie (es. *Pinus radiata* o *Eucalyptus globulus*).

Ricordiamo che le autorità europee possono verificare le informazioni relative alle specie attraverso test di laboratorio (analisi microscopica, analisi genetica).

2. Paese di produzione

È necessario indicare il paese o i paesi di produzione della materia prima legno. Ove i rischi di deforestazione o le pratiche di prelievo illegale varino all'interno di un paese, è necessario indicare anche la regione.

Ricordiamo che le autorità europee possono verificare le informazioni relative al paese di produzione attraverso test di laboratorio (analisi genetica, analisi isotopica).

3. Geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti nei quali sono state prodotte le materie prime interessate.

È richiesta l'esatta geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti nei quali sono state prodotte le materie prime interessate (ove possibile). Per appezzamenti inferiori o pari a 4 ha, un punto è sufficiente; per appezzamenti superiori a 4 ha, è richiesto un numero di punti sufficiente a descrivere il perimetro dell'appezzamento. Le coordinate sono formate da valori di longitudine e latitudine, con un minimo di sei decimali.

Ricordiamo che gli importatori devono inserire la quantità dei prodotti importati e le coordinate di ciascuna importazione in un portale online dell'UE, attraverso il quale le autorità europee possono individuare informazioni non realistiche; per esempio, se gli operatori inviano le stesse coordinate a più di un importatore, anche se il legno proviene da altre aree.

4. Data o periodo di produzione

Sono richieste informazioni sulla data o sul periodo di produzione.

Ricordiamo che le autorità europee possono utilizzare immagini satellitari per determinare se una produzione ha effettivamente avuto luogo nell'appezzamento indicato durante il periodo specificato.

5. Informazioni probanti secondo cui le materie prime sono state prodotte nel rispetto della legislazione vigente

L'EUDR richiede che il legno sia stato prodotto nel rispetto della legislazione applicabile del paese di produzione. L'EUDR menziona la seguente legislazione:

- *Diritti d'uso del suolo*
- *Tutela dell'ambiente*
- *Legislazione forestale, comprese la gestione delle foreste e la conservazione della biodiversità, ove direttamente connesse alla raccolta del legno*
- *Diritti di terzi*
- *Diritti dei lavoratori*
- *Diritti umani protetti da norme del diritto internazionale*
- *Principio del consenso libero, previo e informato, compreso quanto previsto nella Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni*
- *Disciplina fiscale, sull'anticorruzione, commerciale e doganale*

Le informazioni probanti richieste in ciascun caso dipendono dalla legislazione applicabile nel paese di produzione ed eventualmente dai rischi di legalità variabili su scala locale (sub-nazionale). In base alle situazioni, alcuni aspetti potrebbero non essere rilevanti.

Ove nell'area di produzione o intorno a essa siano presenti una o più popolazioni indigene, è necessario dimostrare che i loro diritti non sono stati violati.

Se nel paese di produzione esistono dei requisiti di legalità per la concessione degli appezzamenti, devono essere forniti anche tali permessi. Lo stesso dicasi per la documentazione ufficiale di trasporto. Ove non sia richiesto un permesso specifico per lo sfruttamento di un terreno privato, è comunque necessario fornire altre prove che tale appezzamento viene sfruttato legalmente. Schemi di certificazione riconosciuti a livello internazionale possono essere di aiuto in tal senso.

Sono inoltre richieste informazioni probanti relative alla supply chain (bolle di consegna o fatture) per stabilire il legame univoco tra le geo-coordinate fornite, le informazioni sulla legalità e il prodotto legnoso esportato. È importante garantire che la documentazione fornita sia riferibile al prodotto legnoso esportato e sia coerente in termini di date e quantità.

Ulteriori misure di mitigazione del rischio sono richieste relativamente al legno proveniente da paesi con alti livelli di sfruttamento illegale delle foreste o corruzione.

Il legno importato nell'UE con una licenza FLEGT valida è considerato come prodotto legalmente in base all'EUDR, tuttavia, adempiendo solo parzialmente ai requisiti del regolamento soprattutto in termini di sostenibilità. Il legno FLEGT non ha più un "corridoio verde" come con l'EUTR e pertanto anche il materiale coperto da licenza FLEGT andrà sottoposto a dovuta diligenza.

6. Informazioni probanti secondo cui i prodotti interessati sono a deforestazione zero

Gli importatori devono dimostrare che i prodotti da essi importati non hanno contribuito alla deforestazione o al degrado forestale. A tale scopo, l'importatore può utilizzare, per esempio, immagini satellitari. Ove vi siano altre prove che il prodotto è a deforestazione zero, anch'esse dovrebbero essere fornite all'importatore.

Per eventuali domande sulle informazioni o prove necessarie riguardanti i prodotti raccolti nel proprio Paese, si prega di contattare le autorità nazionali competenti, la propria associazione e/o i propri clienti nell'UE.

DANSK TRÆFORENING
Danish Timber Trade Federation



WIR HANDELN – FÜR SIE
NEGOCIER – POUR VOUS
NEGOZIARE – PER VOI

